



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Progetto formativo presso gli Uffici giudiziari del Distretto

ex art.73 d.l. 21 giugno 2013 n.69 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98

Linee – guida del Progetto formativo

Lo stage presso l'Ufficio giudiziario, secondo le previsioni dell'art.73 d.l. 21 giugno 2013 n.69 conv. in L. 9 agosto 2013 n.98, mira a fornire al laureato in giurisprudenza un periodo di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi, per assistere e coadiuvare il magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività, sotto la guida e il controllo del magistrato stesso.

In caso di assenza o momentaneo impedimento del magistrato formatore affidatario, o ricorrendo ragioni di opportunità o per particolari esigenze dell'ufficio, il tirocinante può, per disposizione discrezionale del Capo dell'ufficio, essere provvisoriamente affiancato ad un altro magistrato ai fini della continuità della formazione e del suo utile impiego nell'ambito dell'Ufficio.

Il tirocinante:

** ha accesso ai fascicoli processuali, partecipa alle udienze dei processi, anche non pubbliche e collegiali, ed alle camere di consiglio, secondo un giudizio di opportunità rimesso al magistrato affidatario;

** collabora nella preparazione delle udienze, nel riordino ed esame dei fascicoli, nello studio delle cause, nell'attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative, nelle ricerche giurisprudenziali, nella redazione dei vari provvedimenti, comprese le sentenze, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;

** può svolgere contestualmente altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili ad un'adeguata formazione e non incompatibili con le finalità su cui *infra*;

** è ammesso ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Trento nonché a corsi decentrati loro specificamente dedicati

organizzati secondo programmi indicati da parte della Scuola superiore della magistratura: sarà cura del magistrato formatore individuare con il tirocinante i corsi di formazione ai quali lo stesso tirocinante dovrà partecipare.

Lo stage prevede la presenza del tirocinante in ufficio secondo le modalità concordate con il magistrato affidatario, per un orario corrispondente a n. 20 ore settimanali, ivi comprese eventuali attività di ricerca da compiersi fuori della struttura (biblioteche universitarie, convegni, etc.).

- 1) Per i tirocinanti iscritti alla SSPL di Trento-Verona verranno rispettate le indicazioni fornite dalla Scuola stessa circa la frequenza delle lezioni.
- 2) Per i tirocinanti iscritti al Registro Praticanti dell'Ordine degli Avvocati si dispone che:
 - il Capo dell'Ufficio comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza il nominativo del tirocinante, del settore richiesto, del magistrato formatore assegnato e dell'Avvocato presso cui il tirocinante è iscritto per la prescritta pratica forense;
 - nel periodo di tirocinio giudiziario è rimessa alla determinazione del Consiglio dell'Ordine la regolamentazione della frequentazione della Scuola forense e degli eventi formativi;
 - è ammessa, nella stessa giornata di presenza del tirocinante nell'Ufficio giudiziario, la presenza del tirocinante alle udienze ai fini della pratica, con esclusione di quelle tenute dal magistrato formatore (salvo le attività per le quali il tirocinio è escluso, quali le udienze GIP-GUP, il tribunale del Riesame, etc.);
 - il magistrato formatore provvederà ad escludere il tirocinante dallo studio di fascicoli o questioni coinvolgenti l'Avvocato presso cui egli svolga (o abbia svolto) la pratica forense o coinvolgenti altri professionisti associati o collegati allo Studio legale;
 - il Presidente dell'Ordine degli Avvocati segnalerà al Presidente del Tribunale ogni elemento di rilievo in ordine alla concreta attuazione del tirocinio.

Il tirocinante ammesso allo stage, ove inizi a svolgere una delle attività indicate dalla legge (dottorato di ricerca, pratica forense o notarile, iscrizione alla SSPL)

successivamente alla presentazione della domanda, comunicherà al Capo dell'ufficio la circostanza, con integrazione delle indicazioni contenute nella domanda d'accesso.

Il tirocinante:

** è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività formativa, ad astenersi dalla deposizione testimoniale;

** non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli trattati dall'avvocato presso il quale svolge tirocinio, ed è tenuto a farne tempestiva segnalazione;

** non può esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove svolge lo stage, non può rappresentare o difendere –anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa– le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

** è consapevole che lo stage non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e di non avere diritto ad alcun compenso né a coperture previdenziali e/o assicurative;

** è consapevole che lo stage può essere interrotto in qualsiasi momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

L'attività di formazione del tirocinante, che sia anche iscritto alla pratica forense od a scuola di specializzazione per le professioni legali, è condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Scuola di specializzazione, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio.

L'ufficio è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica.

Al termine dello stage, il Magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al capo dell'ufficio. A tal fine, il tirocinante dovrà tenere un quaderno in cui verrà annotata settimanalmente l'attività svolta nell'ambito dello stage, nonché le altre attività di cui all'art.73 co. 8 eventualmente svolte, e ciò anche al fine di consentire all'ufficio di esercitare un controllo sulla compatibilità di siffatte attività con il conseguimento di una adeguata formazione; detto quaderno verrà quindi verificato e sottoscritto mensilmente anche dal magistrato affidatario.

Trento, 20 dicembre 2013

Il Presidente della Corte
Carlo M. Grillo

